

Determinazione n. 7/2008**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 22 gennaio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo introdotto dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il conto consuntivo dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente, del Comitato portuale e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di detto Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 6, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo introdotto dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di detta Autorità portuale.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI PER L'ESERCIZIO 2005

SOMMARIO

1. *Premessa.* – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi di amministrazione e di controllo. – 4. Personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Programmazione. – 7. Attività.
– 8. Gestione finanziaria e patrimoniale. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2005 – e sui fatti più significativi accaduti successivamente - dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 29 dicembre 2000.

Il precedente referto relativo agli esercizi dal 2001 al 2004 è stato pubblicato in Atti parlamentari (XIV legislatura, Doc. XV, n. 398).

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, che non è subentrata ad altre precedenti organizzazioni portuali, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale 84/1994, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17-bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e di novanta milioni di euro.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca anche importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996¹, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

¹ Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3 – Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 84/94: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tutti i menzionati organi è stabilita in quattro anni.

3.1 – Il Commissario e il Presidente

La gestione dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, come già indicato nel precedente referto, è stata gestita, fino alla nomina del Presidente, da un Commissario, affiancato da un Commissario aggiunto.

Con decreto in data 12 maggio 2005, è stato nominato il Presidente dell'Autorità portuale in parola.

Le ragioni del notevole ritardo riscontrato nella nomina del Presidente sono state illustrate nel precedente referto. Nello stesso referto sono stati inoltre illustrati i criteri applicati per la determinazione dei compensi spettanti al Commissario ed al Commissario aggiunto nonché quelli applicati per la determinazione del compenso spettante al presidente.

Per quanto attiene all'importo del compenso spettante al Presidente, ancorato a quello del trattamento economico del dirigente di prima fascia del Ministero vigilante, come stabilito dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003, tale importo è stato determinato in euro 185.040,20 annuo lordo, ridotto del 10% dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'articolo unico, comma 58 della legge n. 266/2005, ed aumentato del 10% in quanto fuori sede.

3.2 Il Comitato portuale

Il Presidente, con il proprio decreto n. 187 del 27 luglio 2005 ha proceduto alla nomina dei componenti il Comitato portuale.

Con deliberazione n. 2 del 9 agosto 2005, il Comitato portuale ha approvato il regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività.

Con la stessa deliberazione ha fissato la misura, pari ad euro 100,00, del gettone di presenza per le riunioni del Comitato stesso. Tale misura è stata ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'articolo unico, comma 58, della legge n. 266/2005.

3.3 Il Segretario generale

Il Segretario generale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.84/1994, è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, ed assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

L'incarico dell'attuale Segretario generale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è stato conferito con delibera del Comitato portuale n. 1/2005 dell'8 agosto 2005, per un quadriennio successivo.

Con la stessa delibera è stato anche stabilito l'importo del trattamento economico spettante al Segretario generale, ammontante ad € 10.635,77 per 14 mensilità. In seguito alle volontarie dimissioni del Segretario generale nominato con la menzionata delibera, il Comitato portuale, con la delibera n.2 del 17 gennaio 2006, ha nominato un nuovo Segretario generale, che con lettera diretta al Presidente dell'Autorità in data 25 ottobre 2006, ha rinunciato all'incarico.

Con la delibera n. 16, in data 8 novembre 2006, è stato conferito l'incarico ad un nuovo Segretario generale, a decorrere dall'8 gennaio 2007, al quale è stato attribuito il trattamento economico pari ad euro 10.635,77 mensili lorde, per 14 mensilità, pari a 148.900 euro.

La spesa effettivamente impegnata nell'esercizio 2005 per il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario generale è ammontata ad euro 69.827.

3.4 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 84 del 1994, è nominato con decreto del Ministero vigilante per la durata di un quadriennio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci detto organo di controllo è stato nominato per la prima volta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei trasporti) in data 6 giugno 2002² ed è stato rinnovato con il decreto ministeriale in data 25 luglio 2006, per il quadriennio successivo.

² La composizione di tale Collegio è stata modificata con successivi decreti ministeriali in data 16 settembre 2003 e 23 marzo 2004.

In base ai criteri stabiliti con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci spettano i compensi nelle misure annue lorde sottoindicate:

- euro 7.600,00 al Presidente;
- euro 6.300,00 ai membri effettivi;
- euro 1.300,00 ai membri supplenti.

Nel prospetto che segue si riportano gli importi della spesa impegnata per la liquidazione dei compensi agli organi di governo e di controllo dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

Esercizi	2004	2005
Presidente e Commissari	152.183	142.502
Comitato portuale	0	18.143
Collegio dei revisori dei conti	29.552	30.312
Segretario generale	47.832	69.827
Totale	229.567	260.783

Non risulta costituito il Servizio di controllo interno previsto dal decreto legislativo n. 286/1998.

4 - Personale

4.1 – Pianta organica

Nel prospetto che segue sono indicate l'articolazione della pianta organica in vigore al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, nonché la consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, escluso il Segretario generale.

Qualifica o Livello	Pianta al 31.12.04	Pianta al 31.12.05 *	Personale in servizio al 31/12/2004	Personale in servizio al 31/12/2005
Quadro B	1	1	-	1
Impiegati 1° livello	5	6	1	1
Impiegati 2° livello	1	2	4	5
Impiegati 3° livello	5	7	2	3
Impiegati 4° livello	1	3	-	3
Impiegati 6° livello	1	1	1	1
Totale	14	20	8	14

* Delibera n. 14 del Comitato portuale, in data 21/12/2005, approvata dal Ministero vigilante, con la nota in data 9 gennaio 2006.

Si riscontrano posizioni soprannumerarie nel 2° livello.

La composizione della pianta organica in vigore al 31 dicembre 2005 è stata successivamente modificata con le delibere del Comitato portuale n. 11, in data 28 giugno 2006, e n. 3 del 31 gennaio 2007; regolarmente approvate dal Ministero vigilante, il quale non ha mancato di segnalare, nella circostanza, l'esigenza per l'Autorità di rispettare i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento del personale. Nel prossimo referto saranno fornite più dettagliate notizie in merito.

4.2 – Spesa per il personale

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi della spesa impegnata nell'esercizio 2005 e quello dell'accantonamento per il T.F.R. posti a confronto con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

Tipologia dell'emolumento/Esercizio	2004	2005
Emolumenti fissi al personale dipendente	171.124	340.550
Emolumenti variabili al personale dipendente	69.083	94.123
Emolumenti al personale non dipendente	14.688	9.738
Indennità e rimborso spese di missione	12.018	16.589
Altri oneri per il personale	15.124	23.413
Spese per l'organizzazione di corsi	9.556	5.398
Oneri previdenziali a carico dell'Ente	83.929	157.297
Totale spesa impegnata	375.522	647.108
Accantonamento per il T.F.R. (C. economico)	11.193	23.185
Costo totale	386.715	670.293

Il costo unitario medio, considerando il personale in servizio al 31 dicembre degli anni in riferimento, con esclusione di quello non dipendente, è pari, rispettivamente, ad euro 46.503 e ad euro 46.693.

Il costo unitario medio è rimasto pressoché invariato nel biennio 2004-2005. Ciò dimostra che l'incremento della spesa per il personale verificatosi nel 2005 deriva esclusivamente dall'aumento del personale in servizio.

La spesa per il personale incide sulla spesa corrente nella seguente misura:

Esercizio 2004 – spesa complessiva 375.522: spesa corrente 1.701.210 = 22,07%

Esercizio 2005 – spesa complessiva 647.108: spesa corrente 1.313.639 = 49,26%.